



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA MANCATA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO
DETERMINA L'ESTINZIONE DEL PROCESSO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza del 19/6/2025, n. 4512

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Sebastiano Napolitano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -
IN GENERE - Mancata riassunzione - Estinzione del giudizio -
Fondamento

Massima

Nel processo tributario, l'omessa riassunzione, nel termine di legge, del
giudizio a seguito della dichiarazione di interruzione per morte del
difensore, ne determina l'estinzione, che è rilevabile anche d'ufficio ai
sensi dell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.

Rif. normativi

art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

art. 307 c.p.c.

art. 300 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 29569 del 2018 (CONF.)

Cass. n. 789 del 2025 (VEDI)

Cass. n. 32276 del 2018 (VEDI)

Anno pubbl.

2025